

In quali casi il regime degli impatriati troverà applicazione con la vecchia disciplina?

di **Ennio Vial**

Master di specializzazione

Redditi esteri e monitoraggio fiscale nella dichiarazione dei redditi

Scopri di più

Come abbiamo avuto modo di apprendere (ed in parte sedimentare), l'[articolo 5, D.Lgs. 209/2023](#), ha completamente **riscritto il regime degli impatriati**.

La modifica era annunciata anche nelle bozze di decreto che circolavano negli ultimi mesi del 2023 ed aveva **creato, non pochi patemi d'animo**, in capo alle **persone fisiche** che avevano programmato il **rientro a fine 2023 o a inizio 2024**.

Il primo punto da evidenziare è che la novella **fa salvo il regime pregresso** per tutti coloro che hanno trasferito la residenza anagrafica in Italia entro il 2023, ancorché il primo anno di residenza fiscale nel nostro Paese **possa essere il 2024**. Si badi che la norma fa riferimento alla residenza anagrafica e non alla residenza in base agli altri criteri di cui all'[articolo 2, comma 2, Tuir](#).

Per chi **trasferisce la residenza anagrafica nel 2024**, il **nuovo regime appare inevitabile**; tuttavia, vi è una sorta di **previsione di carattere transitorio** riservato a coloro che, pur avendo trasferito la residenza anagrafica nel 2024, hanno acquistato **nei 12 mesi precedenti un immobile da destinare ad abitazione principale** in Italia.

Supponiamo che un soggetto abbia acquistato un immobile a **settembre 2023**, se trasferisce la residenza anagrafica entro 12 mesi, egli potrà usufruire di una **proroga di ulteriori tre anni** del nuovo regime.

Un elemento di novità rispetto al pregresso, infatti, è rappresentato dalla **durata quinquennale dell'agevolazione**. L'unica ipotesi di proroga triennale, come abbiamo visto, è proprio quella relativa agli **acquirenti dell'immobile**.

Nell'esempio proposto, tuttavia, si aprono **due scenari**:

- il contribuente trasferisce l'iscrizione anagrafica nel **primo semestre del 2024**;

- il contribuente trasferisce la residenza anagrafica nel secondo semestre, ma comunque entro i **12 mesi dall'acquisto dell'immobile**.

In entrambi i casi, si applica il nuovo **regime con la proroga di tre anni**, tuttavia nel **primo scenario** la residenza fiscale italiana **parte dal 2024**, mentre nel **secondo parte dal 2025**.

Ovviamente, se il trasferimento di residenza avviene **oltre i 12 mesi dall'acquisto dell'immobile**, la futura proroga di **tre anni risulterà irrimediabilmente persa**.

Si noti come la norma faccia riferimento all'acquisto dell'immobile essendo, quindi, **esclusa l'ipotesi della locazione**.

Ovviamente, il regime pregresso continuerà a trovare applicazione a coloro che già ne fruivano in passato. In questi casi lo stesso proseguirà **sino ad esaurimento**.

Chi, invece, alla data odierna si deve ancora trasferire e non ha acquistato l'immobile nel 2023, non ha altra scelta che **adottare il nuovo regime**, ovviamente sul presupposto che ne sussistano le condizioni.

La nuova norma ha ristretto le maglie sotto quasi **tutti i profili**. Invero, molte delle condizioni, ancorché restrittive rispetto al passato, **non interesseranno la maggior parte dei contribuenti**.

Ad esempio, la nuova soglia del reddito agevolabile di 600.000 euro rappresenterà una **restrizione per un numero oltremodo limitato di operatori**.

Analoghe considerazioni possono essere fatte in relazione al **periodo di preventiva residenza estera** che passa da **2 anni a 3 anni** (in alcuni casi 6 o 7 anni) ed il periodo di permanenza in Italia che passa **da 2 a 4 anni**.

Nella maggior parte degli **impatriati genuini**, questi requisiti **sono ampiamente soddisfatti**.

La vera limitazione è rappresentata dal **venir meno di regimi particolarmente vantaggiosi** come la detassazione del 90% per chi si trasferisce nel mezzogiorno e, soprattutto dal fatto che la **deduzione ordinaria passa dal 70% al 50%**.

Una condizione nuova, inoltre, attiene alla qualificazione scolastica. In precedenza, all'impatriato **non era richiesto alcun titolo di studio**. Adesso è **richiesta la laurea triennale**.